

CORTE D'APPELLO FIRENZE  
Camera di Consiglio Penale  
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE  
CAMERA DI CONSIGLIO

N. 10/03 Ric; RR. CC. 19

N. .... Provv. CC. 95  
(Ord.za o Decr.)

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE - SEZIONE Ricusazioni.....

composta dei Sigg. Magistrati:

- 1.) ..... Dr. M. De Roberto ..... PRESIDENTE
- 2.) ..... G. Bellagamba ..... Consigliere
- 3.) ..... B. Lohbe ..... Idem

e riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente  
ordinanza

AMADUCCI Giovanni, parte offesa nel proc. pen. pendente presso il GIP del Tribunale di Firenze presentava in termini istanza di ricusazione del giudice dr. Crivelli; l'istanza era motivata dal fatto che lo stesso giudice <sup>era</sup> incaricato della trattazione della causa, dopo che una precedente archiviazione, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, era stata disposta dal medesimo giudice Crivelli ed annullata dalla Cassazione. Ad avviso dell'istante si versa in una situazione di incompatibilità. Qualora non si ravvisi una tale situazione si chiede che questa Corte sollevi questione di costituzionalità dell'art. 34 CPP nella parte in cui non prevede anche questa ipotesi tra quelle di incompatibilità a giudicare.

La corte rileva che l'ipotesi prospettata da Amaducci Giovanni non ricorre perchè l'art. 34 CPP non prevede che, in caso di archiviazione poi annullata, il procedimento non possa essere assegnato allo stesso magistrato che dispose l'archiviazione. Del resto l'art. 623 CPP, nel disciplinare il rinvio a seguito di annullamento di provvedimenti di giudici di merito, afferma che il procedimento deve essere assegnato ad altro giudice dello stesso ufficio solo nelle ipotesi di sentenza annullata, non di altro provvedimento, come nella specie.

Neppure la copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale in punto di art. 34 CPP, che è stato del tutto stravolto dalla pigriaria formulazione, prevede alcuna ipotesi di incompatibilità se lo stesso giudice si occupa

dello stesso procedimento dopo una archiviazione per cui, anche sotto questo profilo, l'istanza è da respingere.

Per quanto concerne la prospettata incostituzionalità della norma di cui all'art.34 CPP, che non prevede un'ipotesi come quella di specie, la Corte la ritiene manifestamente infondata perché il giudice che archivia non esprime un giudizio compiuto nel merito della vicenda e addirittura nella specie la motivazione del giudice Crivelli fu essenzialmente di natura processuale.

Ai sensi dell'art.44 CPP si stima di condannare l'istante a pagare alla cassa delle ammende la somma di euro 800,00.

P.Q.M.

la corte di appello dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione del Giudice Crivelli nel procedimento meglio sopra indicato e condanna l'istante Amaducci Giovanni al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 800,00.

Firenze 26 novembre 2003

Il presidente

*M. Palermo*

ATTI RIN  
la Giustizia  
della C. di Firenze

*[Handwritten signature]*

Depositato in Cancelleria  
CANCELLERIA C1 27/11/03  
Canciera Giuliana

Visto

Firenze 11/2-12-03  
L'Avvocato Generale  
Gaetano Ruella

E' copia conforme all'originale  
Firenze 3/12/03  
CANCELLERIA C1  
(Giuliana Canciera)